

	<b>Comune di Vidigulfo (PV)</b> <b>Servizio Entrate e Tributi</b>	codice modulo: <b>ICI-AVV</b>
	<b>Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)</b> <b>ISTRUZIONI, ALIQUOTE E</b> <b>VALORI VENALI AREE FABBRICABILI ANNO 2011</b>	rev. : <b>1.1 (2011-05)</b>
		sostituisce: <b>1.0 (2011-04)</b>

riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;  
 Regolamento Entrate Tributarie, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2007;  
 Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 29.9.2010 (approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio  
 Determinazione n. 46 del 19.05.2011 del Responsabile del Settore IV (Governo del Territorio)

A decorrere dall'anno d'imposta 2008 il versamento dell'imposta per l'abitazione principale è stato abolito, rimanendo dovuto esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare l'aliquota del 5,5 ‰ e la detrazione di € 103,29 (in ragione annua). Sono equiparate all'abitazione principale e quindi, non devono pagare l'imposta: gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP); le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non risulti proprietario o titolare di altro diritto reale nello stesso Comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, sono inoltre esonerate dall'imposta: le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale d'affini entro il 2° grado; le unità immobiliari adibite ad abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unità immobiliari adibite ad abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate.

### DICHIARAZIONE ICI / COMUNICAZIONI

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2010 per le casistiche previste dalla normativa vigente, dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2011 o comunque entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 (30 settembre 2011 per i contribuenti che effettuano l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi - unico 2011).

Il contribuente che intende avvalersi di agevolazioni è tenuto a farne richiesta scritta, segnalando nelle forme richieste dal Comune (modulo di autocertificazione "ICI-ESE" / "ICI-ESE2") l'immobile concesso in uso gratuito ai familiari; utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquistato la residenza in Istituto di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata; etc...

<b>ALIQUOTA ICI ORDINARIA</b>	<b>2011</b>	si applica a:	terreni agricoli aree fabbricabili altri fabbricati	<b>7,0 ‰</b>
-------------------------------	-------------	---------------	---	--------------

### aree fabbricabili: valori venali di riferimento (€/mq) ai fini ICI per l'anno 2011

zona omogenea	riferimento		€/m <sup>2</sup>
ambiti residenziali esistenti	art. 23	Norme Tecniche di Attuazione Piano delle Regole	€ 114,53
ambiti produttivi esistenti	art. 25		€ 76,07
ambiti polifunzionali esistenti	art. 28		€ 76,07
servizi privati di interesse pubblico	artt. 29-30-31	Norme Tecniche di Attuazione Piano dei Servizi	€ 64,65
servizi privati di interesse generale	art. 34		€ 76,07
ambiti di trasformazione residenziale	fascicolo 10 Documento di Piano (schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione)		€ 77,88
ambiti di trasformazione produttivi			€ 64,65
ambiti di trasformazione polifunzionale			€ 64,65

### PAGAMENTO ICI

<b>acconto</b>	<b>50% entro il 16 giugno</b>	<b>saldo</b>	<b>50% entro 16 dicembre</b>
----------------	-------------------------------	--------------	------------------------------

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo. Nessun versamento è dovuto se l'importo complessivo annuo per tutti gli immobili è inferiore ad Euro 12,00. Il pagamento può essere effettuato tramite:

**bollettino postale: c/c 88621990 intestato ad EQUITALIA ESATRI SPA, VIDIGULFO-PV-ICI  
oppure modello F24**